



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

21^a seduta (pomeridiana): giovedì 28 settembre 2006

Presidenza del vice presidente BONADONNA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 8
BARBOLINI (<i>Ulivo</i>)	7
* EUFEMI (<i>UDC</i>)	4, 6
GRANDI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 5, 6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00112, presentata dal senatore Eufemi.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la problematica sollevata dal senatore Eufemi riguarda la detrazione dall'imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 35, comma 22-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non mi dilungo ulteriormente sui riferimenti, che del resto il senatore Eufemi conosce benissimo essendo l'ispiratore della norma.

In virtù di tale disposizione, i contribuenti potranno detrarre dall'IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il 19 per cento degli oneri sostenuti per «i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità».

Sull'argomento l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, con circolare n. 28 del 4 agosto 2006, precisando che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento relativa agli effetti sulla finanza pubblica, l'importo di 1.000 euro è il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all'intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di detrarre questo onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Il riferimento contenuto nella citata norma a «ciascuna annualità» è da intendersi, ad avviso della stessa Agenzia, nel senso che un soggetto può beneficiare più volte dell'agevolazione in esame ove, in anni diversi, proceda a nuovi acquisti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e sostenga spese di intermediazione immobiliare. Questa è la risposta che si basa sulla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

Personalmente ritengo che la sperimentazione, iniziata in modo sicuramente incompleto con il decreto-legge, debba proseguire e credo che dovremo valutare, nel corso della concreta attuazione, se le disponibilità di finanza pubblica ci consentono di migliorare l'ambito di applicazione

della norma, anche con detrazioni di importo maggiore, almeno per l'acquisto della prima casa. Ciò permetterebbe di far funzionare meglio una norma che presenta un indubbio interesse ai fini del contrasto all'evasione con l'introduzione di un meccanismo di contrasto di interesse tra l'acquirente e le società di mediazione immobiliare. Desidero aggiungere tuttavia che la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento indicava con chiarezza gli oggettivi limiti di bilancio alla portata della norma stessa. A tale proposito ricorderete che, nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, il problema principale era far tornare i conti e che la relazione tecnica lasciava all'Agenzia delle entrate la possibilità di interpretare in un solo modo la norma.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, sono totalmente insoddisfatto della risposta fornita per le ragioni che illustrerò.

Sono profondamente insoddisfatto non certo per i segnali di apertura del sottosegretario Grandi, quanto per l'interpretazione che è stata data dall'Agenzia delle entrate, priva di fondamento rispetto al tenore letterale della disposizione, che non aveva bisogno di ulteriori interpretazioni da parte di un organo interno all'Amministrazione.

Avendo contribuito a costruire la norma in oggetto, come il Sottosegretario ha ricordato, valutata l'importanza di introdurre per via normativa un meccanismo di contrasto di interessi tra acquirente e società di intermediazione in un'area in cui è una fortissima l'evasione e considerato – lo abbiamo portato come esempio – che le spese notarili e di registro possono essere portate in detrazione, ci sembrava logico e opportuno far sì che la percentuale sul prezzo dell'immobile pagata alla società di intermediazione immobiliare sia dal venditore che dal compratore venisse portata in detrazione.

In sede di conversione del decreto-legge avevo acceduto alla richiesta del Governo di limitare la proposta originaria di 2.500 euro, che era quella che si avvicinava maggiormente alla realtà per l'acquisto di una abitazione di medie dimensioni, in considerazione del fatto che siamo di fronte ad un volume di circa 300.000 mutui accessi in Italia ogni anno, di cui 100.000 da giovani coppie. Anche prendendo a riferimento la platea di beneficiari della norma, si poteva dare l'idea di quello che poteva significare il recupero di un'area di evasione; al tempo stesso si poteva fare in modo che la norma si autofinanziasse attraverso l'emersione del sommerso.

Aggiungo che nella disposizione è previsto un importo non superiore a 1.000 euro «per ciascuna annualità» e questa frase è di una chiarezza estrema. Di fronte a una spesa di intermediazione immobiliare di 5.000 o 6.000 euro sostenuta da una giovane coppia o da un qualsiasi acquirente, si poteva prevedere che l'agevolazione potesse essere utilizzata in più annualità, nel limite massimo di 1.000 euro a esercizio, sul modello delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.

In base a queste considerazioni ritengo che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sia priva di fondamento rispetto alla lettera della norma, in cui si parla di «compensi comunque denominati pagati (...)

per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità». Questa espressione indica il limite che la legge consente di portare in detrazione, ma non possiamo limitare il totale a 1.000 euro, perché arriveremmo a un importo risibile: il 19 per cento di 1.000 euro è 190 euro. Praticamente prendiamo in giro la gente!

Ho presentato l'interrogazione 3-00112 avendo letto l'interpretazione data dalla stampa sulla base della circolare dell'Agenzia delle entrate emanata il 4 agosto scorso e ritengo che quella interpretazione vada ripresa in considerazione. Mi auguro che il Governo, nel corso della prossima manovra finanziaria, si faccia carico di dare l'interpretazione più corretta della norma, che era quella del legislatore, quella che avevamo dato in Commissione bilancio (lei lo sa benissimo, onorevole Sottosegretario). Occorre fare in modo che la norma in oggetto non diventi una presa in giro. Se vogliamo far emergere un contrasto di interessi, se vogliamo creare le condizioni per il recupero di un'area impositiva in cui si annida l'evasione, prevediamo norme che abbiano un significato e un senso.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegretario, proprio perché c'è stato un confronto nella Commissione bilancio del Senato – e, ripeto, lei sa bene come sono andate le cose – ritengo che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sia errata e abbia bisogno di una rettifica urgente da parte dell'Esecutivo per rendere il Parlamento credibile di fronte all'opinione pubblica. In caso contrario rinnego la paternità di una norma che sarebbe un'offesa al buonsenso. Cerchiamo di fare le cose per bene: possiamo recuperare l'evasione e utilizzare le risorse che vengono da quella fonte.

Volendo tener conto delle esigenze di bilancio, possiamo restringere la platea dei beneficiari della detrazione con l'introduzione di un limite di reddito complessivo e limitandolo alle giovani coppie, ma diamo un senso a quella disposizione in modo che abbia un significato e possa essere utilizzata in maniera efficace.

Onorevole Sottosegretario, la invito a prendere seriamente in considerazione queste mie argomentazioni. Ho dovuto presentare un'interrogazione proprio per far risaltare la mia posizione.

Ribadisco la mia profonda insoddisfazione e non concordo nemmeno con il vincolo che si fa derivare dalla relazione tecnica, perché la norma non può essere superata da quest'ultima. Il Governo ha tutti gli strumenti amministrativi per rendere efficace la norma secondo il suo tenore letterale.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Eufemi. Spero che non disconosca la paternità della norma: cercheremo di fare in modo che cresca più robusta, dato che oggi, non lo nego, è piuttosto gracile. A titolo personale non escludo un rafforzamento della misura con un finanziamento adeguato nell'ambito della prossima manovra.

EUFEMI (*UDC*). Ho fornito i dati relativi alla dimensione dell'intervento. C'è un'area di recupero forte che permetterebbe un autofinanziamento della misura stessa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00133, presentata dal senatore Barbolini e da altri senatori.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'interrogazione 3-00133 fa riferimento alle problematiche sollevate dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che, a partire dal 1° ottobre 2006, prevede la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei titolari di partita IVA.

Osservo che l'Amministrazione finanziaria si è finora resa disponibile ad un avvio flessibile dell'obbligo previsto nella suddetta normativa che, contenendo elementi di novità, crea alcuni problemi di transizione. Tale atteggiamento trova il proprio fondamento giuridico nell'assenza di sanzioni previste per la mancata ottemperanza dell'obbligo.

Con un comunicato stampa del 14 settembre 2006 sono state rese note alcune deroghe. In particolare, l'obbligo di trasmissione telematica non vige per i soggetti (protestati, curatori fallimentari e in generale i soggetti che rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) ai quali è inibita per cause oggettive la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale; per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali di Unico 2006 utilizzando il modello F24 cartaceo, i quali possono continuare a effettuare i versamenti a saldo per il 2005 o in acconto 2006 con la medesima modalità; per i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendono eseguire il relativo versamento senza modifiche, i quali possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli (i versamenti relativi a F24 precompilati di pertinenza INPS potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di un'intesa specifica con l'istituto di previdenza); per i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta, che possono essere esercitati soltanto presso i concessionari della riscossione continuando ad utilizzare il modello F24 cartaceo.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che è in corso di predisposizione una circolare esplicativa con la quale saranno forniti chiarimenti – e ne ho lette oggi anticipazioni sulla stampa che sembrano fondate – anche in merito ad ulteriori eventuali casi particolari che potrebbero essere oggetto di graduazione applicativa. Naturalmente nella circolare si terrà conto della risoluzione approvata due giorni fa dalla Commissione finanze della Camera, in cui è previsto che slitti il termine (di carattere indicativo) per i contribuenti con volume di affari ridotto, ditte individuali e così via.

L'Agenzia delle entrate sta valutando la possibilità di ampliare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini, integrando la consueta attività di assistenza con una procedura che consenta di effettuare i versamenti *on line* attraverso gli uffici locali dell'Agenzia diffusi sul territorio nazionale.

Vi è stato poi un incontro del vice ministro Visco con i rappresentanti dei commercialisti, dei ragionieri e degli esperti tributari, nel quale sono state definite le modalità di reciproca consultazione. In quella occasione è stato ribadito che la disposizione dell'invio telematico è un invito, per il cui mancato accoglimento prima dell'entrata a regime della normativa non sono previste sanzioni.

Resta il problema delle società di capitali. In realtà, le società di maggiore consistenza non hanno particolari problemi perché sono pronte a rispondere all'invito dell'Amministrazione, e infatti i rappresentanti dei commercialisti non hanno sollevato alcuna questione. Forse possono avere qualche problema le società di capitali di dimensioni minori, ma anche nei loro confronti verrà chiarito che l'invito ad attrezzarsi non è perentorio.

Possiamo considerare i mesi di ottobre, novembre e dicembre un periodo di avvio della nuova normativa ed è stato chiarito che vi è assoluta comprensione da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti di chi ha oggettive difficoltà ad adempiere alla disposizione. Se comunque dovessero sorgere problemi, saranno comunque affrontati con l'atteggiamento conseguente a una norma che non prevede sanzioni per gli inadempienti.

BARBOLINI (*Ulivo*). Ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro ampiamente soddisfatto, in primo luogo per la tempestività della risposta, in considerazione del termine di scadenza del prossimo 1° ottobre previsto dal decreto-legge.

Chiarimenti in merito alla normativa sono venuti per varie vie; anche noi abbiamo seguito quanto veniva pubblicato dalla stampa e i lavori che si sono svolti presso la Commissione finanze della Camera.

Trovo convincenti le argomentazioni del Sottosegretario, soprattutto nella puntualizzazione di un dato che poteva sembrare ovvio, ma che è bene chiarire, e cioè che la normativa, allo stato, non prevede sanzioni in caso di inosservanza. D'altronde, mi sembra saggio seguire questo criterio, non solo perché rispettoso dello statuto dei diritti del contribuente (che prevede non si applichino sanzioni per irregolarità di tipo meramente formale), ma anche perché le innovazioni telematiche necessitano di una fase di rodaggio per entrare a regime. Credo che le stesse banche conservino tuttora le vecchie procedure per presentare le dichiarazioni dei contribuenti.

È apprezzabile che la norma favorisca lo sviluppo della telematica e dell'informatica, perché ciò condurrà all'ottimizzazione delle procedure e dei rapporti con l'Agenzia delle entrate. Ritengo altresì opportuno che nei casi di deroga citati dal Sottosegretario e nella eventualità che altri soggetti non riescano ad uniformarsi alle procedure stabilite entro i termini

di scadenza non si applichino sanzioni, pur auspicando che si vada rapidamente a regime secondo le nuove disposizioni.

Desidero aggiungere un'ultima importante considerazione su un punto a cui ha accennato il Sottosegretario. In qualità di esponenti della maggioranza in Commissione, abbiamo registrato con grande soddisfazione e apprezziamo – lo sottolineo fortemente – l'attivazione di un tavolo di confronto tra il vice ministro Visco e le rappresentanze dei commercianti, dei ragionieri e degli esperti tributari. Infatti, per individuare le migliori modalità di applicazione dei processi di innovazione e favorirne lo sviluppo, nonché per migliorare i rapporti tra i contribuenti, attraverso i loro rappresentanti fiduciari, e l'Agenzia delle entrate riteniamo che il dialogo sia il metodo giusto da seguire. Auspichiamo possa dare i suoi frutti, come pensiamo possa fare e come pare abbia già cominciato a fare in questa circostanza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

all'articolo 35, comma 22-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è stata introdotta in sede parlamentare, su iniziativa dello scrivente proponente, la norma con la quale, dal 1° gennaio 2007, sarà possibile per il contribuente detrarre dalle imposte nella dichiarazione dei redditi «i compensi comunque denominati pagati a soggetti dell'intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità»;

secondo quanto riportato da organi di stampa, anche specialistici, si fa riferimento ad una detrazione del limite massimo di imponibile di 1.000 euro, mentre la norma fa esplicito riferimento al limite di 1.000 euro per ciascuna annualità;

ciò significa che l'ammontare complessivo del compenso di intermediazione immobiliare possa essere portato in detrazione, in più annualità, per l'intera spesa sostenuta e non soltanto fino al limite di 1.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esplicitare urgentemente l'orientamento del Governo nell'interpretazione di tale norma attraverso una circolare ministeriale prima della scadenza del 1° gennaio 2007.

(3-00112)

BARBOLINI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con l'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dall'ormai imminente 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per effettuare, anche avvalendosi di intermediari, i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

si tratta di una svolta operativa rilevante, le cui ragioni sono in via strategica sicuramente condivisibili nell'ottica della modernizzazione e

della correttezza dei rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria, con vantaggi per entrambe le parti;

appunto per tali motivi, i tempi brevi che stanno intercorrendo dall'approvazione del provvedimento, avvenuta fra l'altro in periodo feriale, non possono non porre un problema circa l'opportunità almeno di una qualche forma di graduazione applicativa, fermo restando l'obiettivo;

tale opportunità viene evidenziata anche dalle categorie professionali degli intermediari, sarebbe coerente con la lettera e con lo spirito dello statuto del contribuente e contribuirebbe a rasserenare i rapporti fra cittadini e fisco,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di condividere le motivazioni in premessa circa la convenienza di introdurre le opportune forme di graduazione applicativa dell'obbligo di effettuazione telematica dei versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dei soggetti titolari di partita IVA;

quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.

(3-00133)

